



Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

NOTE OPERATIVE PER LA GESTIONE SEPARATA.

PREMESSA

La corretta, completa e tempestiva esecuzione degli adempimenti contributivi è condizione indispensabile per:

- l'accoglimento di eventuali richieste di dilazione;
- la valutazione della regolarità contributiva aziendale, ai fini del rilascio del DURC;
- l'aggiornamento dell'estratto conto dei lavoratori parasubordinati e la conseguente maturazione del diritto alle prestazioni previdenziali, *(i lavoratori parasubordinati non godono dell'automaticità delle prestazioni)*.

Questa pubblicazione fornisce indicazioni utili alla gestione dei flussi Uniemens e dei mod. F24, integrative del **documento tecnico** accessibile *on line* da [www.inps.it/Contributi da lavoro/Aziende consulenti e professionisti/Progetto Uniemens/Download](http://www.inps.it/Contributi_da_lavoro/Aziende_consulenti_e_professionisti/Progetto_Uniemens/Download).

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

CONCORDANZA FLUSSI UNIEMENS/F24

La mancata concordanza nei singoli mesi tra il totale dovuto dichiarato dall'azienda nei flussi Uniemens ed il totale versato con F24, non permette (in tutto o in parte) il corretto abbinamento dei suddetti documenti.

Il mancato abbinamento delle denunce retributive con i modelli F24 genera un'elevata percentuale di avvisi bonari e cartelle esattoriali (a breve avvisi di addebito), anche in mancanza di reali debiti contributivi dell'azienda.

Cause di discordanza:

- inesattezze nella compilazione degli Uniemens e degli F24;
- adozione di compensazioni spontanee per debiti contributivi insorti nei mesi precedenti (ad esempio: 100 euro versati in meno a giugno, compensati versando 100 euro in più nel mese di luglio);
- errata indicazione del mese di competenza sul mod. F24 nei pagamenti fatti in ritardo; si precisa che in tale caso il pagamento non potrà comunque abbinarsi al flusso Uniemens e pertanto il mese di compenso dovrà poi comunque essere corretto, generando la relativa sanzione per ritardato pagamento.

TRASMISSIONE FLUSSI UNIEMENS

Le denunce Uniemens dei lavoratori parasubordinati devono essere trasmesse unicamente per via telematica e con **esclusivo riferimento al mese di pagamento del compenso**, indipendentemente dal periodo di attività lavorativa cui quest'ultimo si riferisce, entro la fine del mese successivo.

ESEMPIO:

attività lavorativa svolta da gennaio a dicembre 2010 e retribuita in unica soluzione a marzo 2011: va inviato un unico flusso Uniemens marzo 2011, entro il 30 aprile 2011.

Il ritardo nella trasmissione della denuncia Uniemens o una sua correzione successiva oltre la data di scadenza genera sanzioni per evasione contributiva se concomitante con un mancato o ritardato pagamento totale o parziale.

MOD. F24

Il versamento dei contributi deve essere eseguito **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso**: il **mod. F24** deve recare l'indicazione dello **stesso mese compenso** per il quale è stata trasmessa la **denuncia Uniemens** e deve essere dello **stesso importo**.

INTEGRAZIONI DI VERSAMENTO PER PERIODI PREGRESSI

Qualora occorra effettuare integrazioni di versamento per periodi pregressi, occorre **compilare righe distinte di F24**, ognuna per il mese compenso a cui si riferisce.

PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO

Solo per i collaboratori coordinati e continuativi, i compensi corrisposti entro il 12 gennaio e riferiti a lavoro svolto l'anno precedente si considerano corrisposti nel mese di dicembre e devono essere inseriti nel CUD dell'anno precedente: conseguentemente, **sia le denunce Uniemens che i relativi F24 devono recare l'indicazione del mese compenso "dicembre", con l'applicazione delle aliquote allora vigenti.**

La **scadenza di versamento del mod. F24** resta tuttavia il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso, ovvero il **16 febbraio**.

Mod. F24 - CODICI TRIBUTO

I **codici tributo** da utilizzare nel campo **causale contributo** per i **pagamenti correnti dei committenti** sono:

- **C10**, se il lavoratore per il quale si versano i contributi è titolare di ulteriori rapporti assicurativi e/o è già pensionato: in tal caso è soggetto all'aliquota ridotta (per il 2012, **18%**);
- **CXX**, se il lavoratore percepisce solo redditi di attività iscrivibili alla Gestione Separata e non è pensionato: in tal caso è soggetto all'aliquota piena (per il 2012, **27,72%**).

Fino al 31/12/2000 è stato utilizzato il codice tributo DPC, indipendentemente dall'aliquota applicata.

Analogamente, i **codici tributo** da utilizzare per i **liberi professionisti** sono **P10**, se soggetti ad aliquota ridotta e **PXX**, se soggetti ad aliquota piena.

Fino al 31/12/2000 è stato utilizzato il codice tributo DPP, indipendentemente dall'aliquota applicata.

Nel caso in cui i professionisti intendano rateizzare il versamento relativo al saldo ed al primo acconto, si aggiunge una **R** al codice tributo (P10R/PXXR) e si espongono separatamente gli interessi con il codice **DPPI**.

Mod. F24 - PAGAMENTI CORRENTI COMMITTENTI

- **codice sede**: codice della sede Inps competente in base all'ubicazione della sede/filiale del committente che effettua i versamenti contributivi;
- **causale contributo**: DPC, C10, CXX;
- **matricola INPS/codice INPS/filiale azienda**: filiale azienda nella forma CAP (5 caratteri numerici), comune (nei restanti 12 caratteri del campo), ad es. 00142Roma;
- **"Da" - periodo di riferimento**: mese e anno di erogazione del compenso, espresso nella forma "mmaaaa", es. 041999 *;
- **"a" - periodo di riferimento**: nessun dato;
- **importi a debito versati**: ammontare dei contributi che si versano;
- **importi a credito compensati**: nessun dato.

* **N.B. - Committenti: campi "Da/A"**

Il mese di riferimento deve essere indicato nel campo "Da" della sezione Inps e deve essere quello di pagamento del compenso, mentre il campo "A" non deve essere valorizzato.

Non indicare quindi nei campi "da/a" il periodo di attività lavorativa: il versamento andrebbe a collocarsi in un periodo sbagliato, non trovando abbinamento con una denuncia Uniemens corrispondente.

Mod. F24 - PAGAMENTI CORRENTI PROFESSIONISTI

Per i professionisti la sezione Inps deve essere così compilata:

- **codice sede:** codice della sede Inps competente sulla posizione assicurativa, in base alla residenza del professionista;
- **causale contributo:** DPP, P10, PXX, P10R, PXXR, DPPI;
- **matricola INPS/codice INPS/filiale azienda:** nessun dato;
- **periodo di riferimento "da":** inizio periodo cui si riferiscono i contributi (es.: 012009);
- **periodo di riferimento "a":** fine periodo cui si riferiscono i contributi (es.: 122009);
- **importi a debito versati:** importo dei contributi che si versano;
- **importi a credito compensati:** importo chiesto in compensazione .

Mod. F24 - PAGAMENTI DA RECUPERO CREDITI

Le modalità di versamento dei contributi a seguito di accertamenti d'ufficio e di altre attività di recupero crediti variano secondo la tipologia di operazione.

Le istruzioni di pagamento sono allegate agli atti di accertamento (avviso bonario, iscrizione d'ufficio dei professionisti, verbali ispettivi), e sono generalmente corredate dalla rappresentazione grafica della sezione INPS del mod. F24.

I versamenti da recupero crediti, sia per i collaboratori che per i professionisti, sono sempre associati ad una **code-line** da riportare nel campo "Matricola Inps/Codice Inps/Filiale azienda" fornita con l'atto di accertamento.

Nei **campi "DA/A"** vanno riportati il primo e l'ultimo mese dell'arco temporale cui si riferisce l'inadempienza.

Mod. F24 - PAGAMENTI DA RECUPERO CREDITI ANTE 2005

Nel 2006 sono stati inviati gli avvisi di pagamento relativi alle omissioni contributive rilevate dai mod. GLA presentati dai committenti e riferiti agli anni 2001/2002/2004.

Nel mese di novembre 2011, per gli avvisi di pagamento 2006 regolarmente notificati e non ancora pagati, sono stati emessi nuovi atti interruttivi della prescrizione con le relative istruzioni di pagamento: **per un errore di stampa dette istruzioni riportano un'indicazione parzialmente errata delle code-line.**

In particolare, le istruzioni di pagamento richiedono la compilazione di due righe di F24, per il versamento, rispettivamente, della quota capitale (con i codici C10/CXX) e della quota sanzioni (con il codice COS).

Si forniscono di seguito le istruzioni per comporre la code-line corretta:

- *Code-line errata: sequenza di 6 caratteri numerici + nome della sede Inps*
- **code-line corretta:**
 - **per la quota capitale (C10/CXX), cancellare il primo carattere numerico (che è sempre zero);**
 - **per il versamento relativo alla quota sanzioni (COS), sostituire il nome della sede Inps con ulteriori sei zeri, formando così una code-line di 12 cifre.**

Rettifica e cancellazione flussi E-mens/Uniemens

Le rettifiche e le cancellazioni dei flussi E-mens/Uniemens devono essere effettuate nel rigoroso rispetto delle regole dettate dal **documento tecnico**, accessibile *on line* da [www.inps.it/Contributi da lavoro/Aziende consulenti e professionisti/Progetto Uniemens/Download](http://www.inps.it/Contributi%20da%20lavoro/Aziende%20consulenti%20e%20professionisti/Progetto%20Uniemens/Download).

Un grande numero di anomalie sulle posizioni contributive aziendali è generato da errate modalità di compilazione/correzione/annullamento dei flussi.

In particolare, occorre tener presente che nei flussi Uniemens relativi alla Gestione Separata esistono **cinque codici chiave**:

- ❖ **Codice Fiscale Azienda**
- ❖ **Codice Fiscale Lavoratore**
- ❖ **Periodo: Mese/Anno**
- ❖ **Aliquota**
- ❖ **Tipo Rapporto**

Per rettificare **un errore commesso in campi diversi da quelli dei codici chiave** (ad es., imponibile, periodo attività, ecc.), è sufficiente **inviare un nuovo flusso con i dati corretti**.

Se invece occorre **rettificare un errore commesso su uno o più codici chiave** è necessario **inviare anche un flusso di annullamento** della precedente trasmissione, trasmettendo dall'apposita opzione un flusso **esattamente identico** (nei cinque codici chiave) **a quello sbagliato**.

Il mancato invio del flusso di annullamento del flusso errato in uno o più codici chiave fa sì che il flusso di correzione si aggiunga (anziché sostituirsi) a quello già presente in archivio, generando un totale contributo dovuto nel mese maggiore di quello reale, **con conseguente creazione di debiti fittizi** e conseguenti avvisi bonari/cartelle esattoriali/avvisi di addebito.

E' indispensabile porre la massima attenzione nel riportare nel flusso di annullamento del flusso errato esattamente i cinque codici chiave del flusso originario; in caso contrario, il flusso di annullamento non andrà a buon fine e sarà necessario ripeterlo.

Rettifica flussi - Tipo Rapporto

E' necessario compilare con la massima attenzione il campo "Tipo Rapporto".

Un'attenzione particolare va inoltre dedicata ad alcuni codici:

- a) amministratori, sindaci, revisori, liquidatori;
 - b) collaborazioni coordinate e continuative e lavoro autonomo occasionale;
 - c) LSU stabilizzati dagli istituti scolastici.
- a) **codice Tipo Rapporto 01**: Amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. In vigore dal 1/2005 al 6/2009, deve essere ancora utilizzato per eventuali invii o correzioni di denunce Uniemens che ricadano nel suddetto arco temporale.

A partire dalle denunce Uniemens di **luglio 2009** il codice Tipo Rapporto 01 è stato sostituito da:

- o **1A**: Amministratore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica *;
- o **1B**: Sindaco di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- o **1C**: Revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- o **1D**: Liquidatore di società.

* **N.B.:** a partire dalle denunce di **luglio 2011**, in tale codice non sono più compresi gli amministratori che rivestano anche la carica di rappresentante legale: per questi ultimi è stato istituito l'apposito codice **1E** (v. anche paragrafo su Illeciti Penali).

b) collaborazioni coordinate e continuative

I codici Tipo Rapporto 06, 08, 10, 11, 12, identificano diverse fattispecie di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co-co-co), che possono essere avviate per una molteplicità di attività lavorative:

- o **06: collaborazioni a progetto**^(nota 1) (D.Lgs 276/2003, art. 61, c. 1)
- o **08: collaborazioni occasionali**^(nota 2) (D.Lgs 276/2003, art. 61, c. 2) Il Tipo Rapporto 08, in particolare, identifica le collaborazioni occasionali non soggette alla disciplina del progetto, **da non confondere con i rapporti autonomi occasionali**
- o **10: co-co-co dei pensionati di vecchiaia** (D.Lgs 276/2003, art. 61, c. 3)
- o **11: co-co-co presso la Pubblica Amministrazione**

- **12: co-co-co senza progetto prorogate** - scaduto il 24/10/2005 (D.Lgs 251/2004, art. 1, c. 20)

I Tipi Rapporto sopra elencati richiedono sempre **l'indicazione supplementare del codice attività (v. Documento Tecnico)**: qualora l'attività non sia tra quelle espressamente previste, va applicato il codice **17 (Attività diverse)**.

Il Tipo Rapporto **09 lavoro autonomo occasionale**^(nota 3) non richiede la specificazione del tipo attività.

NOTE:

¹ 06: Collaborazioni coordinate e continuative

le collaborazioni coordinate e continuative consistono in rapporti di lavoro svolti in piena autonomia operativa, senza vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro, il quale esercita le funzioni di coordinamento (art. 50, c. 1, lett. c bis del TUIR): sono soggette all'obbligo contributivo verso la Gestione Separata, qualunque sia la durata e l'importo;

² 08: Collaborazioni occasionali

le collaborazioni occasionali sono collaborazioni coordinate e continuative di durata ed importo modesti, non superiori rispettivamente a 30 giorni (ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiori a 240 ore con lo stesso committente - L. 183/2010, art. 48, c. 7) e 5.000 euro nell'anno solare con lo stesso committente: essendo comunque delle co-co-co sono soggette sempre e comunque all'obbligo contributivo;

³ 09: il lavoro autonomo occasionale

alla luce delle disposizioni dell'art. 2222 del Codice Civile, può essere definito come l'opera o servizio reso al committente con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento ed in via del tutto occasionale (circolare Inps n. 103 del 6/07/2004). Dal 2004 anche questo tipo di prestazione è soggetto all'obbligo contributivo nella Gestione Separata, ma solo per la parte di reddito fiscalmente imponibile superiore a 5.000 euro nell'anno solare, considerando la somma di tutti i committenti occasionali. E' necessario, quindi, acquisire dal prestatore d'opera dichiarazione in merito ad eventuali altri rapporti di lavoro autonomo occasionale, per la verifica del tetti di 5.000 Euro.

c) LSU stabilizzati con rapporti di co-co-co.

I lavoratori socialmente utili stabilizzati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa dagli istituti scolastici sono esonerati dal versamento della quota di contributi a loro carico per l'intera durata del contratto e fino al limite massimo pro-capite di € 9.296,22.

Le scuole interessate devono pertanto versare solo i 2/3 del contributo (ovvero la quota a loro carico) ed evidenziare nelle denunce Uniemens la quota a carico del lavoratore fra le agevolazioni contributive.

La configurazione corretta di tali rapporti di lavoro nelle denunce Uniemens è la seguente:

- Tipo Rapporto **11**: co-co-co presso la Pubblica Amministrazione
- Codice attività **19**: lavoratori ex LSU stabilizzati dagli istituti scolastici con rapporti di co-co-co
- Codice agevolazione **04**: agevolazione contributiva per gli ex LSU stabilizzati dagli istituti scolastici (indicare la quota a carico del lavoratore non versata).

Aliquote - Regole di applicazione

La scelta fra applicazione di aliquota piena o ridotta deve riferirsi alle condizioni in essere nel periodo di attività (non nel momento di corresponsione del compenso).

La misura dell'aliquota deve riferirsi invece a quella vigente al momento dell'erogazione del compenso. Non può quindi **mai** darsi il caso di applicazione in un anno di un'aliquota non più in vigore.

Esempio:

anno	aliquota piena	aliquota ridotta
2007	23,72%	16%
2008	24,72%	17%

se l'attività lavorativa è stata svolta in un periodo del 2007 in cui il lavoratore non era titolare né di pensione, né di altri rapporti assicurativi, va applicata l'aliquota piena, anche se al momento dell'erogazione del compenso la posizione del lavoratore dovesse aver subito delle variazioni (es. per la contemporanea instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente o per l'erogazione di una pensione). Se il compenso è erogato nel 2008, si applica l'aliquota piena nella misura in vigore per quell'anno, ovvero il 24,72%.

In altri termini, ai fini della corretta applicazione dell'aliquota, occorre tener presente che:

- ❖ il periodo di attività lavorativa incide sul **tipo** di aliquota (piena o ridotta);
- ❖ il momento di pagamento del compenso incide sulla **misura** dell'aliquota.

Nel caso in cui nel periodo di attività lavorativa cui si riferisce il compenso, la situazione contributiva del lavoratore sia variata una o più volte, le diverse aliquote vanno applicate a una quota proporzionale del reddito imponibile.

Esempio: un collaboratore non pensionato viene pagato per sei mesi di lavoro e nel periodo di attività lavorativa solo per i primi tre mesi è stato anche titolare di un rapporto di lavoro dipendente: il compenso percepito sarà assoggettato per il 50% ad aliquota ridotta e per il 50% ad aliquota piena.

Il committente deve quindi acquisire dal lavoratore esatta dichiarazione sulla sua situazione contributiva (eventuale titolarità di pensioni o di altri rapporti assicurativi).

Aliquota aggiuntiva 1% - 2004/2006

Negli anni dal 2004 al 2006 la L. 326/2003 ha previsto, per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati, l'equiparazione dell'aliquota IVS a quella dei commercianti. Conseguentemente anche a tali soggetti è stata applicata negli anni in questione l'aliquota aggiuntiva dell'1% prevista dalla L. 438/92 oltre la prima fascia di reddito, che viene annualmente rideterminata.

Al fine di una corretta applicazione dell'aliquota, il lavoratore era quindi tenuto a comunicare ai propri committenti e alla competente sede Inps il superamento di tale limite di reddito.

Nel caso in cui il limite della prima fascia di retribuzione fosse stato superato per effetto di una pluralità di compensi nello stesso mese, ai fini dell'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1%, ciascun committente doveva concorrere in misura proporzionale in base al rapporto fra il suo compenso ed il totale di quelli erogati nel mese (*cf. circolare n. 56 del 29/3/2004*).

N.B. Le aziende che hanno applicato in modo errato le aliquote aggiuntive negli anni dal 2004 al 2006 devono ripresentare le denunce Uniemens e cancellare quelle errate, secondo le regole già esposte al paragrafo "*Rettifica e Cancellazione Flussi E-mens/Uniemens*".

La mancata applicazione delle aliquote corrette incide sulla regolarità contributiva aziendale e comporta anomalie sui conti assicurativi individuali dei collaboratori, non consentendo l'eventuale liquidazione delle prestazioni.

Illeciti Penali

A decorrere dai compensi corrisposti nel mese di novembre 2010 (scadenza di versamento 16/12/2010), l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi (a progetto e non) da parte dei committenti configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 2 (c. 1 bis, 1 ter, 1 quater) del D.L. 463/1983, convertito in L. 638/1983. (L. 183/2010, art. 39)

Ai committenti inadempienti viene notificato l'accertamento della violazione suddetta con l'intimazione ad adempiere entro tre mesi.

Il pagamento entro tale termine comporta la non punibilità del soggetto (L. 638/1983, art. 2, c. 1 bis), tuttavia, anche in questo caso, l'Inps ha l'obbligo di effettuare la comunicazione all'Autorità Giudiziaria per gli adempimenti di competenza.

La responsabilità per il reato in esame ricade sul soggetto che ha la **responsabilità legale** dell'adempimento al momento della scadenza del termine di versamento del contributo.

Di conseguenza il reato non si configura in caso di coincidenza tra la figura del committente e quella del collaboratore, ovvero quando il versamento è dovuto per lo stesso amministratore che ne ha la responsabilità legale.

A tal fine, a partire dalle denunce Uniemens di luglio 2011, tali soggetti sono identificati con l'apposito Tipo Rapporto **1E**: "Amministratore e legale rappresentante in carica".